

BVGer D-4886/2010 vom 29. April 2011

Bundesverwaltungsgericht, 2011-04-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-4886_2010

FR: TAF D-4886/2010 du 29 avril 2011

IT: TAF D-4886/2010 del 29 aprile 2011

Regeste

Asilo e allontanamento

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF; RS 173.32], art. 105 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo [LAsi; RS 142.31] e art. 83 lett. d cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale Federale [LTF; RS 173.110]).

E. 2

V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1, come pure 52 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; 172.021] e all'art. 108 cpv. 1 LAsi.

E. 3.1

Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

E. 3.2

Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.

E. 4

Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. Sentenza del Tribunale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).

E. 5.1

Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che le allegazioni presentate dall'interessato non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi, in quanto, in primo luogo, sarebbero vaghe e stereotipate in relazione all'addestramento in un campo dei "Tehrik e Taleban", ciò che renderebbe poco credibile che il medesimo abbia avuto un contatto con tale gruppo. In particolare, il ricorrente avrebbe affermato che tale gruppo era un'associazione ed un partito, rettificando poi che era un'associazione che si nasconderebbe nel nord del Pakistan. Secondo l'UFM, tale

descrizione non corrisponderebbe alla realtà dei fatti. Inoltre le sue conoscenze, in merito alla storia, all'organizzazione e allo scopo di tale gruppo, sarebbero palesemente approssimative. In particolare, non sarebbe stato in grado di indicare quando il gruppo sopraccitato sarebbe stato creato. L'interessato, per di più, avrebbe affermato di non conoscere nulla in merito all'organizzazione del gruppo e non avrebbe saputo citare i nomi delle due persone che l'avrebbero accompagnato con i suoi due amici al campo di addestramento. In aggiunta, avrebbe fornito solo indicazioni generiche e lacunose sulle attività svolte al corso di addestramento. Egli avrebbe dimostrato di avere scarse conoscenze anche in merito al fucile e alla pistola con cui sostiene di essersi allenato. L'UFM ha rilevato, inoltre, delle contraddizioni nelle allegazioni dell'interessato, segnatamente sul periodo in cui avrebbe conosciuto i "due amici", collocando tale avvenimento, in un primo tempo, nel maggio 2009, e, in un secondo tempo, tra febbraio e marzo del 2009. In aggiunta, nella prima audizione, avrebbe affermato di non sapere il nome del fucile che avrebbe imparato ad usare al campo di addestramento, mentre nella seconda audizione avrebbe asserito che il fucile si chiamava "F7M". Il ricorrente si sarebbe altresì contraddetto anche in merito al momento in cui avrebbe ricevuto i soldi della vendita del suo negozio, adducendo, in un primo tempo, che con il ricavato sarebbe fuggito a F._____, mentre in un secondo tempo, ha dichiarato che suo padre si sarebbe recato a F._____, portandogli i soldi della vendita del negozio. Non da ultimo, si sarebbe contraddetto sulle circostanze in cui sarebbe venuto a sapere dell'ultima visita dei quattro aggressori, adducendo dapprima di averlo saputo via telefono da suo padre, per poi affermare che suo padre glielo avrebbe comunicato personalmente, quando sarebbe andato a F._____. Inoltre, l'UFM ha ritenuto inverosimile, poiché incompatibile con l'esperienza generale della vita o la logica dell'agire, che l'interessato abbia ripreso la sua routine lavorando nel suo negozio dopo essere rientrato a casa dall'addestramento, in quanto, se realmente preoccupato per la sua vita, si sarebbe adoperato più rapidamente all'espatrio, evitando di rendersi reperibile al suo domicilio e al suo negozio. In aggiunta, l'autorità inferiore ha ritenuto che, se davvero i suoi persecutori avessero potuto trovarlo ovunque, il ricorrente sarebbe espatriato tempestivamente e non soltanto dopo circa tre mesi. In conclusione, non sarebbe riconosciuta la qualità di rifugiato nella fattispecie. Di conseguenza, non sarebbe applicabile il principio del divieto di respingimento all'allontanamento del richiedente, la cui esecuzione sarebbe ammissibile, ritenuto che non vi sarebbero indizi circa il rischio di esposizione a trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). Detto Ufficio ha, altresì, considerato che né la situazione politica, né altri motivi relativi al richiedente o dal punto di vista tecnico e pratico si opporrebbero all'esigibilità e alla possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.

E. 5.2

Nel gravame, in relazione al timore di essere esposto a pregiudizi da parte del gruppo terroristico "Tehrik e Taleban", l'insorgente ha affermato di ritenere di aver fornito tutte le informazioni necessarie, cercando di essere il più preciso possibile. Egli ha contestato che, circa la sue conoscenze del suddetto gruppo terroristico, possa essere addotto ad argomento di inattendibilità il fatto che lo abbia definito "partito o associazione", correggendosi poi immediatamente dicendo che non si trattava di un partito. Il ricorrente, infatti, sostiene che non si potrebbe pretendere da lui un impiego giuridicamente esatto di termini comunemente usati come sinonimi di "movimento organizzato". L'insorgente fa valere che la sua scarsa conoscenza della storia dell'organizzazione sarebbe dovuta all'ermetismo necessario alla

sopravvivenza di tale organizzazione clandestina. In effetti, secondo lui, tale organizzazione non rivelerebbe molte informazioni ad una persona appena reclutata. Riguardo alla sua scarsa conoscenza delle armi, esso spiega che le avrebbe utilizzate soltanto per un brevissimo periodo ed in circostanze in cui aveva altre preoccupazioni. Secondo l'insorgente andrebbe, inoltre, considerata l'intenzione dell'organizzazione di assegnargli un ruolo più propagandistico che bellico. Il ricorrente contesta che, riguardo alla localizzazione del campo di addestramento, l'indicazione "nord del Pakistan" sia in contraddizione con l'allegazione circa la distanza (quattro o cinque ore di macchina) da D._____, o col fatto di non conoscerne il luogo esatto. Infine, riguardo alla telefonata del padre, rispettivamente alla sua visita a F._____, il ricorrente afferma che si tratterebbe di un equivoco in quanto egli, concludendo la dichiarazione spontanea sui motivi dell'espatrio, avrebbe elencato i motivi senza dargli un preciso ordine cronologico, ma a seconda di come gli sarebbero venuti in mente. Il ricorrente conclude che il suo racconto sarebbe verosimile e dovrebbe essergli riconosciuta la qualità di rifugiato. Inoltre, l'insorgente afferma che rischierebbe di subire in Pakistan trattamenti proibiti dall'art. 3 CEDU da parte della polizia, in quanto persona in contatto con un'organizzazione terroristica. Infine, il ricorrente ritiene che - contrariamente a quanto affermato dall'UFM - la situazione attuale in Pakistan sarebbe altamente instabile a tal punto da non permettere un rinvio nella dignità e nella sicurezza e, quindi, il suo allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile.

E. 6.1

Sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi).

E. 6.2

Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23).

E. 7.1

Le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria

consistenza. Inoltre, l'insorgente si è limitato a pure congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento agli evocati fatti. In particolare, il ricorrente non è stato in grado di fornire informazioni circostanziate e precise circa gli avvenimenti a fondamento della sua domanda di asilo, segnatamente le date di avvenimenti centrali del suo racconto.

Innanzitutto, l'insorgente non ha saputo indicare in modo preciso quando avrebbe conosciuto i due ragazzi che l'avrebbero condotto a partecipare ad un addestramento, adducendo, in modo vago, di aver fatto la loro conoscenza "nel mese di maggio 2009" e di non ricordarne la data esatta (cfr. verbale 1, pag. 7). Inoltre, si è anche contraddetto dichiarando, in un secondo tempo, in modo altrettanto vago, di aver fatto amicizia con questi due giovani a "fine dell'inverno, ovvero febbraio o marzo 2009" (cfr. verbale 2, pag. 3, D16). Il ricorrente non ha saputo indicare la data nella quale gli è stato detto che sarebbe stato accettato per l'addestramento, adducendo in modo vago che sarebbe stato "10 o 15 giorni dopo" il ritorno dei due amici (cfr. verbale 2, pag. 5, D32). Egli, in aggiunta, non ha saputo indicare il giorno in cui sarebbe partito per il campo di addestramento, limitandosi ad affermare che era "nel decimo mese del 2009" e di "non ricordare la data esatta" (cfr. verbale 1, pag. 7). L'insorgente non ha saputo citare il nome dell'albergo in cui sarebbe stato portato, prima di partire per il campo di addestramento (cfr. verbale 1, pag. 7). Altresì, egli non ha saputo indicare il giorno in cui sarebbe ritornato a B._____, dopo aver partecipato al campo di addestramento, affermando che era "nel decimo mese del 2009, 15 o 16 giorni dopo" la sua partenza per il campo e, anche in questo caso, di non ricordare il giorno esatto (cfr. verbale 1, pag. 8). Su quest'ultimo avvenimento si è, altresì, contraddetto, affermando nella seconda audizione di credere che fosse "l'undicesimo mese del 2009" (cfr. verbale 2, pag. 12, D89). Egli, inoltre, non ha saputo indicare nemmeno il giorno del tentato rapimento al suo negozio, limitandosi a dichiarare che era "10 o 15 giorni dopo" il suo ritorno a casa (cfr. verbale 2, pag. 5, D32) oppure "15 o 16 giorni dopo" (cfr. verbale 1, pag. 8).

L'interessato, peraltro, non ha saputo determinare il giorno in cui i quattro sarebbero andati a casa sua a B._____ e avrebbero minacciato suo padre, adducendo in modo generico che era "nell'undicesimo mese del 2009" (cfr. verbale 1, pag. 8). Esso non ricorda neanche il giorno in cui sarebbe partito per F._____. Si è limitato, infatti, ad affermare che era "verso il mese di dicembre 2009, verso la fine del mese", aggiungendo di non ricordare la data esatta (cfr. verbale 1, pag. 8). In aggiunta, non ha saputo indicare il giorno in cui suo padre l'avrebbe informato dell'ultima visita dei quattro aggressori a casa sua, allorché quell'episodio avrebbe, addirittura, spinto l'insorgente all'espatrio, affermando in modo vago che era "nel mese di dicembre 2009", aggiungendo che sarebbe stato "12 o 13 giorni dopo" il suo arrivo in campagna e di non ricordare la data precisa (cfr. verbale 2, pag. 15, D113). Il ricorrente si è contraddetto anche in merito ad un ulteriore avvenimento centrale del suo racconto. Egli, in effetti, ha affermato, nella prima audizione, che, quando si sarebbe trovato in campagna a E._____, dopo che i quattro aggressori sarebbero andati a casa sua a B._____ a cercarlo, suo padre avrebbe venduto il negozio e gli avrebbe detto di andare a F._____ e vivere con quei soldi. Con i soldi ricavati il ricorrente sarebbe fuggito. Ha inoltre affermato che, mentre si trovava a F._____, i quattro sarebbero andati ancora a casa sua a B._____, avrebbero minacciato suo padre e quest'ultimo avrebbe telefonato al ricorrente, informandolo di tale visita, dicendogli di lasciare il Paese e che la sua vita sarebbe stata in pericolo (cfr. verbale 1, pag. 7). Nella seconda audizione l'insorgente si è contraddetto, dichiarando che suo padre gli avrebbe detto personalmente di quella visita, e che, il giorno dopo l'accaduto, suo padre si sarebbe recato a F._____, portandogli i soldi della vendita del negozio (cfr. verbale 2, pag. 15, D 118). Non soccorre l'insorgente la mera

affermazione ricorsuale secondo cui si tratterebbe di un malinteso o di un equivoco. Infine, il ricorrente non è stato in grado di indicare neppure il giorno del suo espatrio, limitandosi a dichiarare che era nel mese di febbraio 2010 (cfr. verbale 1, pag. 9). Alla luce delle evocate dichiarazioni contraddittorie, vaghe e non circostanziate del ricorrente, che vertono sui punti essenziali della sua domanda di asilo, v'è ragione di concludere all'inverosimiglianza dei fatti adottati, senza che sia necessario menzionare ulteriori elementi di inattendibilità del racconto reso dall'insorgente. Ritenuta l'inverosimiglianza dei motivi di asilo adottati del ricorrente, non vi è, peraltro, motivo di ritenere che l'insorgente non possa ottenere in patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriate protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti.

E. 7.2

In considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 8

Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2001 n. 21).

E. 9.1

L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).

E. 9.2.1

Per gli stessi motivi citati al considerando 7 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Pakistan possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105).

E. 9.2.2

Pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

E. 9.3.1

Inoltre, in Pakistan, non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale.

E. 9.3.2

Quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, ha una formazione scolastica superiore, avendo terminato le scuole nel (...) (cfr. verbale 1, pag. 2). Per di più, in patria, ha potuto acquisire un'esperienza lavorativa, quale (...). Inoltre, l'insorgente dispone di una densa rete sociale in Patria, da un lato, a B. _____ (Pakistan), dove risiedono sua madre, suo padre e due sorelle (cfr. verbale 1, pag. 4) e, dall'altro lato, a G. _____ e a F. _____ dove vivono rispettivamente suo fratello e una sorella (cfr. ibidem). Peraltro, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame di ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici.

E. 9.3.3

In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso il Pakistan è, contrariamente quanto sostenuto dal ricorrente, ragionevolmente esigibile.

E. 9.4

Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio oltre alla sua carta di identità che ha già depositato in corso di procedura (art. 8 cpv. 4 LAsi; Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2008/34 consid. 513-515). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 10

In considerazione di quanto precede, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 11

Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).

E. 12

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dal ricorrente il 9 agosto 2010. (Dispositivo alla pagina seguente)